



Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

FUTURO ANTERIORE - ENTE DEL TERZO SETTORE

Art.1 - Costituzione e norme fondamentali

1. E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle norme del codice civile in materia di associazioni l'Associazione civica e di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE "FUTURO ANTERIORE ETS". L'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo "ETS" dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle Comunicazioni al Pubblico.

2. L'Associazione ha sede legale nel **Comune di Battipaglia (SA)**. Le variazioni di indirizzo all'interno del comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, sezioni, filiazioni, succursali e rappresentanze, nel territorio regionale, in Italia ed all'estero.

3. La durata dell'Associazione è fissata sino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)**. Essa potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.2 - Scopi ed attività

1. L'Associazione che non ha scopi di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

2. L'associazione nel perseguimento delle attività di interesse generale, senza scopo di lucro, per la realizzazione di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, svolge la propria attività, in conformità all'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017, nei settori organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ed ha per scopo:

- promuovere e sostenere l'impegno civico come progetto e pratica di miglioramento della società e favorire la individuazione e condivisione degli associati e dei cittadini su progettualità e idee che apportino il miglioramento della vita per tutte le fasce di età, dando spazio agli associati e ai cittadini, alle loro competenze, progetti e idee;
- tutelare, difendere e promuovere i diritti degli associati e

dei cittadini;

- raccogliere, produrre, diffondere informazioni e organizzare eventi relativamente al mondo dell'arte, del teatro, della musica e della danza, della cultura, del cinema, dell'ambiente, della medicina, del sociale, dell'economia, della politica e dello sport e relativamente a tutto quanto contribuisca alla crescita di una coscienza civile e consapevolezza critica, stimolando il dialogo nella società;
- studiare e riflettere la società odierna, in relazione alla nostra comunità così come alle comunità nazionali e internazionali sovraordinate;
- organizzare le attività che portano i soci ad approfondire ed allargare le conoscenze delle materie inerenti i fini dell'associazione.

Per il raggiungimento del suo scopo l'Associazione può chiedere, ricevere e gestire contributi, donazioni e prestiti da privati, enti e associazioni.

3. L'Associazione, pertanto, nello svolgimento delle dette attività, potrà:

- promuovere ed organizzare convegni, conferenze, visite a musei, a città e luoghi d'arte, mostre;
- promuovere ed organizzare attività ricreative, feste, eventi di beneficenza e similari;
- promuovere ed organizzare attività culturali, manifestazioni musicali, teatrali, relative alla danza e al cinema;
- promuovere la collaborazione e sottoscrivere intese-convenzioni con Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e con Università;
- promuovere l'associazionismo tra le diverse realtà locali;
- promuovere ed organizzare corsi di istruzione e di formazione, finanziati o meno da agevolazioni;
- promuovere ed organizzare meeting, incontri culturali ed ogni evento utile al fine di individuare soluzioni ai problemi del territorio;
- promuovere, organizzare o svolgere attività di ricerca volte allo sviluppo e all'approfondimento di materie ed argomenti inerenti i settori di attività suddetti ed al miglioramento e innovazione costante delle attività svolte.

3. Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'associazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere locale, nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e

sottoscrivere contratti con Enti Pubblici e soggetti privati.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà:

- Stipulare ogni opportuno atto o contratto opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- Partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi analoghi a quelli della Associazione medesima;
- Svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione, inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore potrà svolgere attività accessorie, integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative del medesimo.

E' vietato all'Associazione svolgere attività diverse da quanto suindicato.

Art.3 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, così come definita dal presente Statuto all'art. 2), ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili

le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto

a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni

più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associate o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di Quattro punti al tasso annuo di riferimento.

2. L'importo delle quote associative, relative all'anno solare, sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art.4 - Bilancio

1. L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio

Direttivo deve sottoporre, all'assemblea degli associati per l'approvazione:

-- il bilancio che potrà essere redatto nelle forme del rendiconto

per cassa nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 13 del Dlgs 117/2017;

-- il bilancio di esercizio, in caso di superamento dei citati limiti dimensionali, redatto nei modi di Legge e format dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

2. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea,

è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

3. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere

pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione

o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

4. Oltre alle scritture sopra descritte, l'associazione terrà nei modi e nelle forme prescritte dalla legge i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017 cui si rinvia.

Art.5 - Soci

1. Il numero degli associati è illimitato. I soci dell'Associazione si dividono in tre categorie:

a) soci fondatori, sono coloro che hanno partecipato all'atto



costitutivo quali promotori della nascita dell'associazione;

b) soci ordinari, sono le persone o gli Enti che, avendone fatto richiesta successivamente, partecipano attivamente alla vita associativa, diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari, condividono le idee che animano l'associazione e versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

c) soci sostenitori, sono coloro che, pur non partecipando attivamente alla vita dell'associazione, sostengono l'associazione medesima moralmente ed economicamente versando, oltre alla quota associativa annuale, una contribuzione aggiuntiva volontaria.

2. La domanda scritta di ammissione inoltrata al Consiglio Direttivo deve contenere: nome e cognome, luogo e data di nascita, sede e denominazione sociale, professione, residenza e domicilio, codice fiscale, l'espressa volontà di far parte dell'associazione, piena e incondizionata accettazione del presente statuto e dei regolamenti eventualmente approvati.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. La delibera di ammissione viene annotata nel Libro Soci.

In caso di diniego, chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati, che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

4. E' inoltre possibile avvalersi di volontari, persone o Enti che hanno contribuito o contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; questi ultimi non sono obbligati a versare alcuna quota sociale.

5. L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo.

6. Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto con l'associazione, si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta. E' onere di ciascun socio comunicare all'associazione il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 6 - Diritti e Doveri degli Associati

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e

volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

3. Tutti i soci hanno uguali diritti, ed in particolare:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed in genere alla vita associativa;

-- votare in tutte le materia di competenza dell'organo assembleare disciplinate dall'articolo 25 del Decreto Legislativo 117/2017, meglio precisate nel successivo articolo.

2. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia ed estratti a spese dell'associazione.

Art. 7 - Perdita della qualità di Associato

1. La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

a) per morte;

b) per recesso da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno; in mancanza, il socio sarà considerato tale anche per l'anno successivo e sarà obbligato a versare la quota associativa annuale;

c) per delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti o per altri motive che comportino indegnità, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o che siano in contrasto con l'Associazione o con le finalità di interesse generale dalla medesima perseguite ai sensi del Dlgs. 117/2017. Il socio si considera moroso per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista degli Associati.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a

maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 60 (sessanta)giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

3. Le quote ed i contributi associativi versati non sono rivalutabili né trasmissibili. Non possono in ogni caso essere ripetuti i contributi e le somme versate all'associazione.

4. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo

Art. 8 - Elenco degli organi

1. Organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo o organo di amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'organo di controllo in presenza dei presupposti di legge (art. 30 D.Lgs. n. 117/2017).

Art. 9 - L'Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'organo Direttivo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa ai sensi dell'articolo 13 dlgs 117/2017, e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea e pubblicazione sulla home page del sito web dell'Associazione, ove esistente. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

4. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun



-- f) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o, per competenza, dall'atto costitutivo, dallo Statuto o attribuiti dalla legge.

-- g) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

-- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- i) approva i regolamenti;

- l) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione

e la scissione dell'Associazione;

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vice Presidente o dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

8. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

9. L'Assemblea Straordinaria per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione

del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

10. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, saranno debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati; saranno altresì pubblicizzate con l'esposizione, presso il domicilio dell'Associazione FUTURO ANTERIORE, per giorni 5 (cinque) dopo l'approvazione nella

sede dell'Associazione.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto dall'assemblea. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il presidente.

2. I componenti durano in carica tre esercizi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del documento contabile di cui all'articolo 13 del Dlgs 117/2017 del terzo esercizio successivo

a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

3. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

4. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso

dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti

con quelli propri dell'associazione.

5. Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario un Tesoriere.

7. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del documento contabile di cui all'articolo 13 del Dlgs 117/2027 dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

8. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

9. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, potendo compiere tutti gli atti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi. Al Consiglio Direttivo competono inoltre:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;

- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio, il rendiconto per cassa e se richiesto il bilancio sociale;
- curare la regolare tenuta dei libri delle associazioni, ai sensi dell'articolo 15 del dlgs 117/2017;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, nel rispetto delle finalità istituzionali di cui al Decreto Legislativo 117/2017, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

10. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti

specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

11. Il Consiglio Direttivo procederà alla nomina del Presidente, del vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

12. Il presidente ed i componenti del Consiglio debbono essere scelti tra i soci. Essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

-- Funzionamento

13. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni devono effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento

di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

14. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

15. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

16. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti;

in caso di parità prevale il voto del Presidente.

17. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità

non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento

dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.



18. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

-- Doveri dell'ufficio

19. I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare

all'attività in modo attivo e personale.

20. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

21. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono

tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

22. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti

dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

23. Nel caso in cui un consigliere venga a mancare, per dimissioni o morte, il Consiglio direttivo ha facoltà di cooptare nel proprio seno un Associato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva assemblea.

5. Nel caso in cui venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

24. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario che dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio, ove a ciò non abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

Art.11 - Il Presidente - Vicepresidente e Segretario-Tesoriere

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti dei terzi e in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavori. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

2. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede

alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza,

può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

3. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può avere la firma di rappresentanza.

Al Vice Presidente compete, in ogni caso, la rappresentanza nei confronti delle Banche per l'apertura, la gestione e la chiusura dei conti correnti dell'associazione.

4. Il Consiglio Direttivo decade per perdita della qualifica della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta ai fini della nomina del nuovo Consiglio, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

5. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberate dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti

e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

7. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12

1. Nei casi previsti dalla Legge (articolo 30 dlgs 117/2017), ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

3. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

4. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri.

5. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

6. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con

quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

7. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

7. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

8. Nei casi previsti dalla Legge (articolo 31 dlgs 117/2017) o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

9. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Scioglimento e devoluzione

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio

afferre al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore definiti dall'Assemblea Straordinaria che abbiano finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 82/2005 entro 30 (trenta) giorni.

Art. 14 - Norme finali e generali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel

presente Statuto valgono le norme del codice civile, il D.lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi, la normative nazionale e regionale in materia.

2. L'efficacia del presente statuto è sospensivamente condizionata

alla valida iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10 del D.lgs. 117/2017, e, comunque, non prima del periodo di imposta successive di operatività del predetto Registro, come previsto dall'art. 104, comma 2 del D.lgs. 117/2017.

IN ORIGINALE FIRMATO:

...
Agnese Lanza

Michele Manfredonia

Tullio Toriello

Walter Paraggio

Clorinda Cioffoletti

Cristina Zoppo

Filomena Domini

Gerardo De Pasquale

Michele Toriello

Giuseppe Schiavo










